

Il diritto italiano delle successioni

Intervento dell'Avvocato Alberto MORIZIO

Avvocato del Foro di Torino

**Professore a contratto – Diritto Privato Comunitario – DISEI UniUPO – sede di
Alessandria**

**40° CONVEGNO dell'Associazione degli avvocati del Piemonte, Savoia e Valle
d'Aosta**

TORINO – 17 aprile 2026

1. INTRODUZIONE: DI CHE COSA PARLIAMO?
2. CHI È EREDE?
3. COME SI FA CONCRETAMENTE?
4. QUANTO COSTA?
5. CI SONO DELLE NOVITÀ?
6. IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

1. INTRODUZIONE: DI CHE COSA PARLIAMO?

Il diritto delle successioni assume particolare complessità quando il patrimonio del defunto comprende beni situati all'estero.

Ad esempio, nel caso di un cittadino italiano proprietario di una seconda casa in Francia, si pone il problema di individuare la legge applicabile e l'autorità competente.

In ambito europeo, il regolamento UE n. 650/2012 stabilisce criteri uniformi, privilegiando la residenza abituale del defunto al momento della morte, salvo diversa scelta di legge.

In ogni caso, la presenza di immobili in un altro Stato può comportare adempimenti ulteriori, sia fiscali sia formali, rendendo necessario coordinare le normative dei diversi ordinamenti coinvolti nella successione.

Uno dei temi è l'attivazione del testamento estero.

I riferimenti normativi sono

- Regolamento UE n. 650/2012 del 04.07.2012 - entrato in vigore il 17.08.2015

- Legge 31 maggio 1995 n. 218

- Legge Notarile n. 89/1913, Regolamento Notarile r.d. n. 1326/1914 e r.d.l. n. 1666/1937

Perché un atto estero sia utilizzabile in Italia a vari fini, in particolare relativi all'aggiornamento dei pubblici registri come richiesto dalle relative normative specifiche, deve preventivamente essere **depositato presso un archivio notarile o un notaio italiano** ai sensi dell'art. 106, n. 4, della Legge Notarile n. 89/1913 (come modificato dal D.L. n. 669/1996 convertito dalla legge n. 30/1997) "prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano"

L'art. 68 del Regolamento Notarile r.d. n. 1326/1914 consente quindi espressamente al notaio di ricevere in deposito, in originale od in copia, atti rogati in un paese estero, purché siano debitamente legalizzati, redigendo apposito verbale, da annotare a repertorio.

Tali atti, se redatti in lingua straniera, devono essere tradotti dal notaio se conosce la lingua straniera o da un perito scelto dalle parti (salvi i Comuni dove è ammesso l'uso della lingua straniera).

L'art. 59 del Reg. (UE) n. 650/2012 disciplina l'accettazione (riconoscimento) degli atti pubblici in materia successoria tra Stati membri.

Un atto pubblico formato in uno Stato membro gode in un altro della stessa efficacia probatoria, oppure produce l'effetto più comparabile, salvo contrasto manifesto con l'ordine pubblico.

Chi vuole utilizzarlo all'estero può chiedere all'autorità che lo ha formato un modulo che attesti i suoi effetti probatori nello Stato d'origine.

Tra Italia e Francia: Convenzione di Bruxelles 1987 per cui sono esenti sia da legalizzazione che da Apostille

Ai sensi dell'art. 68 L. 218/1995, le norme di cui all'articolo 67 L. 218/1995 (attuazione di sentenze e provvedimenti di V.G.) si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.

Chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'**accertamento dei requisiti del riconoscimento** (v. Art. 65 - competenza, ordine pubblico e rispetto diritti essenziali di difesa), secondo il procedimento di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 150/2011 - (Corte d'Appello del luogo di attuazione del provvedimento - rito semplificato di cognizione).

L'atto pubblico, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.

Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito a pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

In questo contesto, il certificato successorio europeo interviene affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace (considerando 67 Regolamento n. 650/2012)

* * *

Nell'esperienza pratica:

- In Francia, rilevanza dell'atto notorio – alcuni Notai lo richiedono **al posto** del certificato successorio europeo, che non è obbligatorio
- E' necessario coordinare i profili tributari

2. CHI È EREDE?

2.1. In Italia

SUCCESSIONE LEGITTIMA ED EREDI LEGITTIMARI

SUCCESSIONE LEGITTIMA ED EREDI LEGITTIMARI (artt. 565, ss c.c.)

Se chi decede lascia	Quote del patrimonio ereditario spettanti
Solo il coniuge in assenza degli altri successibili (figli, ascendenti, fratelli e sorelle)	1/1 al coniuge
Il coniuge e un figlio	1/2 al coniuge e 1/2 al figlio
Il coniuge e due o più figli	1/3 al coniuge e 2/3 ai figli
Il coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli)	2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti - fratelli e sorelle
Solo il figlio (senza coniuge)	1/1 al figlio
Solo ascendenti	1/2 agli ascendenti in linea paterna, 1/2 agli ascendenti in linea materna
Solo fratelli e sorelle	una quota ciascuno in parti uguali; i fratelli e le sorelle unilaterali (padre o madre diversi) conseguono però la metà della quota dei germani (stessi genitori)
Solo ascendenti e fratelli e sorelle	Vedi art. 571 codice civile
Altri parenti	Vedi art. 572 codice civile
Coniuge separato	Vedi art. 585 codice civile


N.B. Legge 76/2016 c.d. “Legge Cirinnà”

- **Art. 1.21** - Alle parti dell'**unione civile tra persone dello stesso sesso** si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile in materia successoria
- **Art. 1.42** - In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e non oltre i cinque anni.
Se coabitano minori – diritto di assegnazione ex art. 337-sexies / periodo non inferiore a tre anni
- **Art. 1.44** - Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

**TABELLA QUOTA DI LEGITTIMA E QUOTA DISPONIBILE
(ARTT. 536, SS, C.C.)**

Se chi decede lascia	Quote del patrimonio ereditario spettanti
Solo il coniuge	1/2 al coniuge come quota di legittima e 1/2 come quota disponibile
Il coniuge ed un figlio	1/3 al coniuge come quota di legittima, 1/3 al figlio come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile
Il coniuge e due o più figli	1/4 al coniuge come quota di legittima, 2/4 ai figli come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile
Solo il figlio (senza coniuge):	1/2 al figlio come quota di legittima e 1/2 come quota disponibile
Solo due o più figli (senza coniuge)	2/3 ai figli come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile
Solo ascendenti legittimi	1/3 agli ascendenti come quota di legittima e 2/3 come quota disponibile
Il coniuge ed ascendenti legittimi (senza figli)	1/2 al coniuge come quota di legittima, 1/4 agli ascendenti come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile
Coniuge separato	Vedi art. 548 codice civile

3. COME SI FA CONCRETAMENTE?



4. QUANTO COSTA?

TABELLA IMPOSTE DI SUCCESSIONE

Eredi	Imposta di successione	Imposta di trascrizione	Imposta catastale
Coniuge o parenti in linea retta	Esente fino a 1.000.000 di Euro. Oltre la franchigia 4% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%*	1%*
Fratelli e sorelle	Esente fino a 100.000 Euro. Oltre la franchigia 6% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%*	1%*
Parenti fino 4° e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al 3* (diversi da fratelli e sorelle)	6% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%*	1%*
Parenti oltre il 4°, e di affini in linea collaterale oltre il 3°, nonché a favore di estranei	8% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%*	1%*
Persone fisiche con handicap riconosciuto grave	esente fino a 1.500.000 di Euro	2%*	1%*
* sul valore degli immobili oppure Euro 200 se prima casa per almeno uno dei beneficiari			

Però v. trattati doppia imposizione

5. CI SONO DELLE NOVITÀ?

5.1. In Italia

La legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44 ha modificato profondamente la disciplina civilistica delle donazioni e delle successioni.

Sono stati modificati gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c.

L'intenzione del legislatore è stata quella di agevolare la circolazione sul mercato dei beni di provenienza donativa e successoria, creando stabilità degli effetti e "bancabilità", limitando la tutela dei legittimari in favore di maggiore certezza dei traffici giuridici.

La riforma segna il superamento della tutela reale del legittimario leso in favore di una tutela di tipo obbligatorio.

Sono tutelati i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso; sono garantiti i creditori ipotecari e chi vanta dei pesi costituiti dal donatario.

Si supera il meccanismo dell'opposizione alla donazione.

La trascrizione della domanda di riduzione è richiesta solo per le disposizioni testamentarie lesive (non più anche per le donazioni) e se la trascrizione avviene **oltre tre anni dall'apertura della successione** (termine ridotto rispetto ai precedenti dieci), la sentenza di accoglimento **non è opponibile** ai terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario sulla base di un atto trascritto o iscritto prima della domanda – con l'effetto della stabilizzazione dei diritti sugli immobili.

Questo per le successioni aperte **dopo il 18 dicembre 2025**.

Ma se entro sei mesi dall'entrata in vigore non è intervenuta né la notificazione e trascrizione della domanda di riduzione né quella dell'atto di opposizione, il nuovo regime dell'azione di restituzione **si è esteso automaticamente anche alle successioni apertes prima del 18 dicembre 2025**, una volta decorso tale termine semestrale.

Art. 561 c.c. (testo ante riforma)	Art. 561 c.c. (testo vigente)
<p>Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca [2808 c.c.] di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della</p>	<p><i>Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca [2808 c.c.] di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il</i></p>

<p>successione. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri. I frutti [820, 1284 c.c.] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1148 c.c.].</p>	<p><i>disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. I frutti [820, 1284 c.c.] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1148 c.c.].</i></p>
<p>Art. 563 c.c. (testo ante riforma)</p> <p>Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione [559 c.c.] hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi [559 c.c.], la restituzione degli immobili [2652 n.8, 2690 n. 5 c.c.]. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153 c.c.]. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.</p> <p>Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione</p>	<p>Art. 563 c.c. (testo vigente)</p> <p>La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690.</p>

<p>alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2652.</p> <p style="text-align: center;">(Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi).</p> <p>Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: 1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'art. 524. Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p> <p>[...]</p> <p>8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2652. (testo vigente)</p> <p style="text-align: center;">(Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi).</p> <p>Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: 1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, ((le domande di riduzione delle donazioni,)) nonché quelle indicate dall'art. 524.</p> <p>[...]</p> <p>8) – le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p>

6. IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace (considerando 67)

l'erede

il legatario

l'esecutore testamentario o

l'amministratore dell'eredità (colui che amministra prima del trasferimento agli eredi)

dovrebbero dimostrare con facilità la loro qualità e/o i loro diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione.

Essi possono pertanto ottenere nello Stato membro dell'UE che sia competente un certificato successorio europeo (Artt. 62 e ss. Regolamento UE n. 650/2012).

- viene rilasciato su domanda di parte (no automatismi) - art. 65;

- sono previsti moduli per la sua richiesta (seppur non obbligatori - v. CGUE C-102/18 - Brisch);

- può essere rilasciato solo dalle autorità dello Stato membro dell'UE cui compete gestire la successione - art. 64 (ultima residenza abituale del defunto//cittadinanza del defunto, laddove gli eredi scelgano gli organi giurisdizionali di questo Stato membro - v. artt. 5 e ss. + artt. 10 e 11)

- Ogni Stato membro dell'UE decide la specifica autorità nazionale cui spetta rilasciare i certificati successori europei - per l'Italia, L. n. 161/2014 - Legge Europea 2013 bis - designazione dei Notai)

N.B. Sul portale europeo della giustizia elettronica è possibile consultare l'elenco delle autorità competenti per il rilascio del certificato successorio europeo in tutti gli Stati membri dell'UE - https://e-justice.europa.eu/topics/family-matters-inheritance/inheritance/succession_it

- Al ricevimento della richiesta di certificato successorio europeo, l'autorità di rilascio ne **informa tutti i possibili eredi**, per dar loro l'opportunità di far valere i loro diritti. L'autorità di rilascio informerà gli eredi anche del rilascio del certificato - artt. 66 e 67;

- può essere chiesto giuramento o DSAN (art. 66) e sono verificate le informazioni fornite;

- L'originale è messo a repertorio e le copie autentiche hanno termine di validità di sei mesi (C-301/20 - UE, HC c. Vorarlberger Landes- und Hypotekenbank AG), prorogabile;

- Il certificato successorio europeo non sostituisce i documenti analoghi esistenti in ciascuno Stato membro (i certificati successori nazionali - atti pubblici o decisioni)

- Ai sensi dell'art. 68 il certificato contiene informazioni quali

- le generalità del defunto e del richiedente;

- le generalità di tutti i possibili eredi;
- il regime patrimoniale del matrimonio o dell'unione civile del *de cuius*;
- la legge applicabile alla successione e le motivazioni della scelta della legge;
- l'eventuale redazione di un testamento da parte del defunto;
- la quota ereditaria relativa a ciascun erede;
- i poteri dell'esecutore testamentario e/o dell'amministratore dell'eredità

Ai sensi dell'art. 69 il CSE

- è **ricosciuto in tutti gli altri Stati membri dell'UE senza che sia necessario il ricorso a procedimenti particolari** - art. 69.1;
- Il CSE non è rilasciato ove vi sia qualsiasi forma di contestazione di quanto in esso riportato o se non è conforme a decisione sugli stessi elementi - art. 67. **Si presume che dimostri con esattezza gli elementi accertati** in base alla legge applicabile alla successione - art. 69.2;
- saranno **tutelati** i diritti delle persone che, agendo sulla base delle informazioni contenute documento, eseguono pagamenti o trasferiscono beni a una persona indicata nel CSE oppure acquistano un bene da una persona indicata nel CSE - art. 69.3 e 69.4;
- il certificato successorio europeo costituirà un **titolo idoneo per l'iscrizione** di beni ereditati nel registro immobiliare di uno Stato membro dell'UE - da identificare analiticamente - art. 69.5 (C-354/21 - R.J.R. c. Registru centras VI - Lituania).

Ai sensi degli artt. 71 e 72

- Chi ha un legittimo interesse può chiedere all'autorità di rilascio di **rettificare errori, modificare o revocare il CSE**. In tal caso l'autorità informa i soggetti a cui è stata consegnata copia del CSE. E' possibile che nelle more del procedimento sia disposta la **sospensione** degli effetti;
- **In caso di disaccordo** con la decisione dell'autorità di rilascio di rifiutare l'emissione del certificato successorio europeo oppure con la decisione di rettifica, modifica o revoca del CSE, è possibile **impugnare tali decisioni** proponendo **ricorso** davanti a un organo giurisdizionale dello Stato membro dell'autorità di rilascio (per l'Italia - **Tribunale in composizione collegiale** - art. 38 l. 161/2014).
- In caso di esito positivo del ricorso, l'organo giurisdizionale o l'autorità di rilascio **emetteranno** il certificato successorio europeo e, se questo era errato, provvederanno a **correggerlo, modificarlo o revocarlo**